



**Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE**

Deliberazione dell'Assemblea

Odg 4
Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **22.03.2016**

N. di reg.: **3**

N. di prot.: **311**

Oggetto: **RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA RIFERITA AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 335/2008. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO IMPORTI CONTENUTI NELLA DELIBERA N. 7 DI REG. DEL 29.09.2014.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 211 del 8.03.2016.

Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Pittarello Anna, Greselin Maria Cristina, Trevisan Vanessa

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 8

Allegati n.: 3

IL F.F. DIRETTORE
Francesco Corvetti

IL PRESIDENTE
Antonio Dalle Rive

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il

ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all'originale.

Padova,

IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare, l’articolo 34;
- le convenzioni in essere sottoscritte con i soggetti gestori operanti nell’ambito territoriale Bacchiglione;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino “Bacchiglione”;

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Bacchiglione";

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n. 1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;

RICORDATO che a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente dell'Ente si è potuto registrare presso l'agenzia delle Entrate di Vicenza, l'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Bacchiglione" in data 26/09/2013 con atto n. 5096;

VISTA la sentenza C.C. n. 335/2008 che, sulla base della natura di corrispettivo propria di tutte le quote componenti la tariffa del SII e del principio di non discriminazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del Dlg. 152/2006 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

VISTO l'art. 8 sexies della l. 13/2009 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato" che:

- stabilisce che, purché si rispettino i tempi programmati, gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione nonché quelli relativi ai connessi investimenti costituiscono una componente vincolata della tariffa;
- disciplina i termini entro i quali i gestori debbono provvedere alla quantificazione (entro 120 gg. dall'entrata in vigore della l. 13/2009) e alla restituzione (max 5 anni dal 1 ottobre 2009) della quota di tariffa depurazione non dovuta;
- che rinvia a successivi decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione della restituzione e delle deduzioni dalla quota di tariffa per la depurazione oltre che le forme di pubblicità e le informazioni minime da fornire periodicamente agli utenti sul programma per la realizzazione degli impianti di depurazione previsto dal Piano d'Ambito;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009 (G.U. n. 31 dell'8.02.2010) "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", con il quale:

- sono stabiliti i criteri e le modalità operative circa la procedura che i soggetti gestori e le Autorità d'Ambito debbono seguire per la quantificazione e il conseguente rimborso del canone di depurazione;
- si dispone che il gestore metta a disposizione, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione:

1. gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinti in:

a. utenti serviti da impianti di depurazione attivi;

- b. utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all'art. 3;*
 - c. utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;*
 - d. utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all'art.3;*
- 2. per ciascun elenco di cui sopra, gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione, con i relativi volumi di acqua erogati e periodi di riferimento;*
 - 3. lo stato di avanzamento ed i relativi costi debitamente documentati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione;*
 - 4. il calcolo dell'importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili di cui all'art.5;*

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08, il gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha avviato una ricognizione delle utenze allacciate a collettori fognari pubblici i quali siano privi di collegamento ad impianti centralizzati di depurazione oppure siano collegati ad impianti di depurazione inattivi. Sulla base degli esiti di tale ricognizione, con nota ns. prot. n. 2259 del 21.12.2010, il gestore ha comunicato l'ammontare del rimborso delle quote di depurazione da restituire agli utenti;

RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 18 di reg. del 30.12.2010 con la quale è stato approvato il valore del rimborso spettante alle utenze ricadenti nella casistica individuata dalla sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008, e sono state specificate le relative procedure di restituzione. Per il gestore AcegasApsAmga S.p.A., l'importo così individuato è pari a € 166.107;

VISTA la ns. nota prot. n. 493 del 29.04.2014 con la quale è stato richiesto a tutti i gestori operanti nell'ambito Bacchiglione, dato l'approssimarsi del termine per la restituzione della quota di tariffa non dovuta fissato dalla normativa nazionale al 01.10.2014, di effettuare una ricognizione al fine di conoscere gli importi effettivamente restituiti agli aventi diritto oltre che eventuali nuove circostanze emerse e non ancora comunicate alla scrivente;

PRESO ATTO che:

- con le note prot. n. 44446 del 12.06.2014 e n. 67962 del 08.09.2014 il gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha trasmesso su supporto elettronico (agli atti dell'ufficio), quale esito della ricognizione effettuata nel corso del 2014, dei nuovi importi al fine di permettere il corretto rimborso previsto dalla sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008;

RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 29.09.2014, nella parte in cui sono fornite le prime stime relativamente agli importi che scaturiscono dalla nuova documentazione trasmessa dal Gestore relativa agli utenti ricadenti nella casistica individuata dalla sentenza. Nello specifico, il Gestore si impegna ad effettuare il rimborso agli aventi diritto entro il termine di legge fissato al 01.10.2014. Inoltre, vista l'imminenza della scadenza fissata dall'art. 7 comma 1, del D.M. 30.09.2009 "*entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009*", il rimborso è effettuato in automatico agli aventi diritto al fine di ottemperare a tale scadenza e garantire il diritto dell'utenza.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 29.09.2014, nella parte in cui sono fornite le stime degli importi per gli utenti non allacciati alla pubblica fognatura a differenza di quanto rilevato fino ad ora dall'anagrafica del Gestore. In questo caso, mancando il presupposto previsto dalla normativa per l'applicazione sia della tariffa di fognatura che della tariffa di depurazione, il gestore è tenuto al rimborso delle somme indebitamente introitate dietro presentazione di istanza da parte dell'utente, così facendo si interrompono i termine ai sensi della normativa generale di cui agli artt. 2943 e 1219 c.c., e cioè in forza della richiesta fatta per iscritto al debitore (cioè al soggetto percettore della quota di corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione non fornito).

CONSIDERATO che la società AcegasApsAmga S.p.A. successivamente alla delibera assembleare di cui sopra, ha provveduto ad effettuare, agli aventi diritto interessati dalla sentenza C.C. 335/2008, il rimborso degli importi, anticipando le risorse necessarie che troveranno riconoscimento tariffario, secondo le disposizioni previste dall'AEEGSI, solamente a partire dall'anno 2016.

TENUTO CONTO che secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, del D.M. 30 settembre 2009, l'Ente d'Ambito deve verificare la correttezza dei dati trasmessi e individuare gli importi, con i relativi interessi, che il gestore deve restituire ad ogni utente.

CONSIDERATO che per quanto più dettagliatamente riportato nella relazione, a seguito della verifica effettuata dall'Ente d'Ambito, i valori del rimborso, per gli utenti ricadenti nella fattispecie individuata dalla sentenza C.C. 335/2008, sono i seguenti:

ACEGASAPSAMGA S.p.A.	Depurazione	Interessi	TOTALE
1° periodo (15 ottobre 2003 – 15 ottobre 2008)	€ 466.948	€ 83.548	€ 550.496
2° periodo (16 ottobre 2008 – 30 settembre 2014)	€ 706.129	€ 43.538	€ 749.668
TOTALE	€ 1.173.078	€ 127.086	€ 1.300.164

PRESO ATTO che l'importo così calcolato è da considerare al lordo delle quote già stanziata a seguito della trasmissione del primo elenco stilato nel dicembre 2010 da parte del Gestore. Da tale importo, pertanto, si deve stornare quanto già effettivamente stanziato in tariffa con precedenti deliberazioni dell'Ente d'Ambito (deliberazioni assembleari n. 18 e n. 21 di reg. del 30.12.2010). L'importo effettivo per il quale si deve trovare copertura tariffaria a valere sull'anno 2016 e/o successive annualità è riportato nella seguente tabella:

ACEGASAPSAMGA S.p.A.	Depurazione	Interessi	TOTALE
Nuovo elenco d) D.M. 2009	€ 1.173.078	€ 127.086	€ 1.300.164
Elenco d) D.M. 2009 da delibera ATO 30.12.2010	€ 166.107	€ 7.708	€ 173.815
TOTALE	€ 1.006.971	€ 119.378	€ 1.126.349

RILEVATO che negli elenchi trasmessi dal Gestore con la nota prot. n. 67962 del 08.09.2014, figurano anche degli utenti che sono risultati non allacciati alla pubblica fognatura. Pertanto, a seguito della verifica effettuata dall'Ente d'Ambito, come argomentato nella relazione, anche a questi utenti spetta il rimborso. Tuttavia, essendo tale rimborso soggetto ad una richiesta di istanza da parte dell'utente, l'importo totale che alla fine dovrà essere rimborsato, potrà variare in base al numero di istanze pervenute oltre che dal termine prescrizione decennale che si applica dalla data di presentazione dell'istanza stessa. L'importo effettivo fino a questo momento conosciuto, e per il quale si deve trovare copertura tariffaria a valere sull'anno 2016 e/o successive annualità è riportato nella seguente tabella:

ACEGASAPSAMGA S.p.A.	Fognatura	Depurazione	Interessi	TOTALE
Rimborso Fognatura e Depurazione	€ 623.802	€ 1.275.568	€ 217.264	€ 2.116.635

RITENUTO NECESSARIO, ai fini della copertura tariffaria a valere sull'anno 2016 e/o successivi, tramite una componente a conguaglio da inserire nel VRG o la quantificazione e riconoscimento quali partite pregresse, secondo le disposizioni contenute nelle deliberazioni AEEGSI, richiedere al Gestore di tenere ben distinto l'ammontare degli importi effettivamente restituiti nella propria contabilità, in quanto il riconoscimento tariffario sarà attribuito agli anni 2016 e/o successivi in base all'effettivo valore restituito così come riportato nel bilancio di esercizio degli anni 2014, 2015 e successivi.

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 79 di reg. del 11.12.2015 con cui è stata approvata la proposta all'Assemblea;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge n. 152 del 2006 (c.d. "T.U. Ambiente");
- la L.R. 27.4.2012, n. 17, che ha individuato il Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";
- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la relazione allegata quale conclusione del procedimento di verifica ed aggiornamento degli importi contenuti nella delibera assembleare n. 7 di reg. del 29.09.2014;
3. di approvare per il gestore AcegasApsAmga S.p.A., l'aggiornamento del valore del rimborso spettante alle utenze ricadenti nella casistica individuata dalla sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008. Il valore al netto di quanto già effettivamente stanziato in tariffa con precedenti deliberazioni dell'Ente d'Ambito (deliberazioni assembleari n. 18 e n. 21 di reg. del 30.12.2010) è pari ad € **1.126.349**, comprensivo della quota interessi;

4. di approvare per il gestore AcegasApsAmga S.p.A., anche l'aggiornamento del valore del rimborso spettante alle utenze che sono risultate non allacciate alla pubblica fognatura, in quanto per queste utenze manca il presupposto previsto dalla normativa per l'applicazione sia della tariffa di fognatura che della tariffa di depurazione. In questo caso, il rimborso è effettuato solamente dietro presentazione di istanza da parte dell'utente, così facendo si interrompono i termine ai sensi della normativa generale di cui agli artt. 2943 e 1219 c.c., e cioè in forza della richiesta fatta per iscritto al debitore (cioè al soggetto percettore della quota di corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione non fornito). L'importo effettivo, secondo quanto contenuto nell'elenco trasmesso dal Gestore è pari ad € **2.116.635**, comprensivo della quota interessi;
5. di prevedere che il rimborso di cui al punto precedente, essendo erogato solo a seguito di istanza da parte degli utenti, possa variare sia in base al numero di istanze pervenute che al termine prescrizione decennale che si applica dalla data di presentazione dell'istanza stessa;
6. di disporre che gli importi di cui ai punti 3 e 4, in base all'effettivo valore restituito così come riportato nel bilancio di esercizio degli anni 2014, 2015 e successivi, trovino copertura tariffaria a valere sull'anno 2016 e/o successivi, tramite una componente a conguaglio da inserire nel VRG o la quantificazione e riconoscimento quali partite pregresse, secondo le disposizioni contenute nelle deliberazioni AEEGSI;
7. di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente di trasmettere la presente delibera all'AEEG quale atto dell'Ente d'Ambito.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata:
 - Votanti 59
 - Favorevoli 56
 - Contrari 0
 - Astenuti 3

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 11.12.2015

IL F.F. DIRETTORE
(ing. Francesco Corvetti)